

WEBINAR

Operazioni straordinarie: nuove opportunità per il commercialista

16 dicembre 2020



Le operazioni straordinarie d'impresa: alcune riflessioni sull'attuale assetto normativo e dei principi contabili OIC (e IFRS) *Relazione a cura di **Moreno Mancin** - Professore Aggregato di bilancio dei gruppi e delle operazioni straordinarie Università Ca' Foscari di Venezia. Membro del Comitato Scientifico SAF Triveneta e del corso di Alta Formazione "Revisione legale"*

Avviamento o "cattivo affare"? *Relazione a cura di **Ugo Sostero** - Professore ordinario di Economia aziendale Università Ca' Foscari di Venezia. Membro del Comitato Scientifico del corso di Alta Formazione "Revisione legale"*

La valutazione del capitale economico nelle operazioni straordinarie: PIV, valutazione sinergie, posizioni a confronto (acquirente/cedente) *Relazione a cura di **Martino Zamboni** - Dottore Commercialista Ordine di Udine*



In collaborazione con

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

WEBINAR



Operazioni straordinarie: nuove opportunità per il commercialista

16 dicembre 2020

Scissione: aspetti giuridico procedurali, responsabilità e warning *Relazione a cura di **Andrea Martini** – Dottore Commercialista e Revisore legale. Membro del Comitato Scientifico SAF Triveneta*

Questioni in tema di rappresentazione contabile delle operazioni di fusione inversa e di trattamento delle azioni/quote proprie emergenti in capo alla incorporante *Relazione a cura di **Germano Rossi** - Dottore Commercialista in Treviso. Membro del Comitato Scientifico SAF Triveneta*

Cessione d'azienda/partecipazioni – aspetti peculiari patto riservato dominio, rent to buy *Relazione a cura di **Alessandro Bampo** – Dottore Commercialista e Revisore legale – Ordine di Belluno*

Aspetti fiscali: abuso del diritto e novità disegno di legge di bilancio 2021 *Relazione a cura di **Davide David** – Dottore Commercialista e Revisore legale – Ordine di Gorizia - Membro del Comitato Scientifico SAF Triveneta*

*Moderatore del webinar: **Federica Furlani** - Dottore Commercialista Ordine di Trieste - Coordinatore Comitato Scientifico SAF Triveneta*



In collaborazione con



WEBINAR

Operazioni straordinarie: nuove opportunità per il commercialista

16 dicembre 2020

Le operazioni straordinarie d'impresa: alcune riflessioni sull'attuale assetto normativo e dei principi contabili OIC (e IFRS)

Relazione a cura di **Moreno Mancin** - *Professore Aggregato di bilancio dei gruppi e delle operazioni straordinarie Università Ca' Foscari di Venezia. Membro del Comitato Scientifico SAF Triveneta e del corso di Alta Formazione "Revisione legale"*

In collaborazione con  GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE


Operazioni straordinarie vs. Business Combination (IFRS)

- **Operazioni straordinarie** → connotazione prettamente giuridica (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni d'azienda ecc.)
- Le **aggregazioni aziendali (*business combination*)** si realizzano solamente attraverso operazioni che hanno per effetto l'acquisizione del controllo di un'azienda
- **Attenzione!** Le operazioni straordinarie nell'approccio nazionale (guidato dalla disciplina giuridica) comprendono:
 - **Acquisizioni del controllo di un complesso aziendale** da parte di un nuovo soggetto economico
 - **Ristrutturazioni aziendali** (es. trasferimenti infragruppo)
- Nell'approccio nazionale gli **effetti contabili non differiscono**. E per gli IFRS?!?

Le Aggregazioni Aziendali secondo l' IFRS 3

Non rientrano nella definizione di BC:

- Trasformazione e liquidazione
- Fusioni o incorporazioni infragruppo
- Conferimenti di gruppi di attività e di azienda, quando non sorge una nuova entità economica
- Scissioni, quando oggetto di trasferimento sono solo attività e non un' azienda



Rientra nel concetto di BC:

- (Nella sostanza) l'operazione comporta l'aggregazione economica di più aziende
- Acquisto di partecipazioni di controllo
- Rilevanza del bilancio consolidato

Le Aggregazioni Aziendali secondo l'IFRS 3

- **Prevalenza della sostanza sulla forma:**
 - **rappresentazione uniforme** degli effetti di un'aggregazione aziendale a prescindere dalla struttura giuridica dell'operazione
 - non rileva se nasce una nuova entità giuridica, ma solamente se **si forma un nuovo aggregato economico** sotto il controllo di uno dei soggetti coinvolti nell'aggregazione
 - Non rileva né la **natura dei soggetti coinvolti** (persone fisiche o società), né la **natura del corrispettivo**

...e secondo il codice civile e OIC 4?

- OIC 4 e codice civile: un classico esempio di prevalenza della **forma sulla sostanza**...
- ...I risvolti contabili delle operazioni risentono della **forma giuridica** adottata nello sviluppo dell'operazione straordinaria...
- ...risentono inoltre della «conformazione» di alcuni dati contabili di partenza!

Proviamo a vedere qualche esempio...



La fusione secondo OIC 4 e codice civile: emersione degli avanzi e disavanzi da fusione

SP di A (incorporante) ante fusione

Attività A 2.800	Cap. soc. 1.000
	Riserve 1.800

Valore Capitale Economico A: 4.000

SP di B (acquisita) ante fusione

Attività B 900	Patr. Netto 900
----------------	-----------------

Valore Capitale Economico B: 2.000

Aumento di capitale di A pari a
 $1.000 : 4.000 = X : 2.000$

dove $X = 500$

La fusione secondo OIC 4 e codice civile: emersione degli avanzi e disavanzi da fusione

SP di A (incorporante) post fusione

Attività A	2.800	Cap. soc.	1.500 (1.000+500)
Attività B	900	Riserve	1.800
		Avanzo da concambio	400
Totale attivo	3.700	Totale attivo	3.700

La fusione secondo OIC 4 e codice civile: emersione degli avanzi e disavanzi da fusione

SP di A (incorporante) ante fusione


Attività A	2.800	Cap. soc.	2.000
		Riserve	800

Valore Capitale Economico A: 4.000

SP di B (acquisita) ante fusione

Attività B	900	Patr. Netto	900
------------	-----	-------------	-----

Valore Capitale Economico B: 2.000



SP di A (incorporante) ante fusione

Attività A	2.800	Cap. soc.	1.000
		Riserve	1.800

Aumento di capitale di A pari a
 $2.000 : 4.000 = X : 2.000$

dove $X = 1.000$

La fusione secondo OIC 4 e codice civile: emersione degli avanzi e disavanzi da fusione

SP di A (incorporante) post fusione

Attività A	2.800	Cap. soc.	3.000 (2.000+1.000)
Attività B	900	Riserve	800
Disavanzo da concambio	100		
Totale attivo	3.800	Totale attivo	3.800

Gli effetti contabili del conferimento

SP di A (conferitaria) ante conferimento

Attività A 2.800	Cap. soc. 1.000
	Riserve 1.800

Valore Capitale Economico A: 4.000

SP di B (acquisita) ante conferimento

Attività B 900	Patr. Netto 900
----------------	-----------------

Valore Capitale Economico B: 2.000

Avviamento: $2.000 - 900 = 1.100$

Aumento di capitale di A pari a
 $1.000 : 4.000 = X : 2.000$

dove $X = 500$

Cosa succederebbe se B fosse conferita (e non più fusa per incorporazione) in A?


Il conferimento di azienda

SP di A (conferitaria) post conferimento

Attività A	2.800	Cap. soc.	1.500 (1.000+500)
Attività B	900	Riserve	1.800
Avviamento	1.100	Riserva sovrapprezzo	1.500
Totale attivo	4.800	Totale attivo	4.800

- Perizia → Limite max all'aumento di PN di A
- Risvolti contabili del conferimento diversi dalla fusione

Quali sarebbero i riflessi contabili di un'operazione di fusione secondo i principi contabili internazionali (IFRS)?



La rilevazione dell'operazione di fusione secondo gli IFRS

1. il corrispettivo trasferito che in genere riflette il *fair value* alla data di acquisizione

+

2. Il valore delle partecipazioni di minoranza nell'acquisita

+

3. il fair value, alla data di acquisizione, delle (eventuali) partecipazioni nell'acquisita già in possesso dell'acquirente

-

Fair Value di tutti gli asset identificabili dell'acquisita

=

Avviamento

Gli effetti contabili della fusione IFRS

SP di A (incorporante) ante fusione

Attività A	2.800	Cap. soc.	1.000
		Riserve	1.800

Valore Capitale Economico A: 4.000

SP di B (acquisita) ante fusione

Attività B	900	Patr. Netto	900
------------	-----	-------------	-----

Valore Capitale Economico B: 2.000

Avviamento: $2.000 - 900 = 1.100$

Se il Cap. soc. di A è composto da 1.000 azioni (V.N. = 1 euro)

Ciascuna azione ha un valore economico di:

4.000 valore economico : 1.000 azioni = 4 euro per azione

Il corrispettivo al *fair value* dell'aumento di capitale sarà:

500 azioni (aumento di C.S. per B) x 4 euro = 2.000

La fusione secondo i principi contabili IFRS

Versione con Capitale sociale di A di partenza pari a **1.000**

SP di A (incorporante) post fusione

Attività A	2.800	Cap. soc.	1.500 (1.000+500)
Attività B	900	Riserve	1.800
Avviamento	1.100	Riserva sovrapprezzo	1.500
Totale attivo	4.800	Totale attivo	4.800

Evidenza integrale del Valore economico di B

Fair value corrispettivo = 2.000

La fusione secondo i principi contabili IFRS

Versione con Capitale sociale di A di partenza pari a 2.000

SP di A (incorporante) post fusione

Attività A	2.800	Cap. soc.	3.000 (2.000+1.000)
Attività B	900	Riserve	800
Avviamento	1.100	Riserva sovrapprezzo	1.000
Totale attivo	4.800	Totale attivo	4.800

Evidenza integrale del Valore economico di B

Fair value corrispettivo = 2.000

- La soluzione che emerge con la fusione secondo IFRS corrisponde ai risvolti contabili che emergono con il conferimento di azienda!
- I bilanci post fusione non risentirebbero dei dati contabili di partenza della incorporata

Considerazioni Conclusive (1)

- Processo di **allineamento ai principi contabili internazionali** dovrebbe essere adottato anche sul fronte delle operazioni straordinarie d'impresa
- Non c'è alcun ostacolo di sorta legato alla valutazione a *fair value*, l'impiego delle **regole IFRS sarebbe perfettamente compatibile** con il nostro impianto contabile
- Risvolti contabili dell'operazione risulterebbero **indipendenti** da: forma giuridica dell'acquisizione, natura del corrispettivo, principi contabili adottati
- Necessità di **rivedere OIC 4** (e probabilmente anche la **normativa civilistica...**)

Considerazioni Conclusive (2)

- Fusione **diretta** vs fusione **inversa**
- Allocazione delle **differenze da annullamento** in caso di partecipazione non totalitaria (fusione vs conferimento)
- Scissione **parziale** con vincoli partecipativi, scissione **inversa** e scissione **negativa**
- **Affitto d'azienda** nella prospettiva del nuovo **IFRS 16** (di prossimo – *sic!* – recepimento nella nostra normativa civilistica)

WEBINAR

Operazioni straordinarie: nuove opportunità per il commercialista

16 dicembre 2020

Avviamento o “cattivo affare”?

Relazione a cura di **Ugo Sostero** - *Professore ordinario di Economia aziendale Università Ca' Foscari di Venezia. Membro del Comitato Scientifico del corso di Alta Formazione “Revisione legale”*

In collaborazione con  **GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**

OIC 24 (2016) – par. 55

L'avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall'acquisizione di un'azienda o ramo d'azienda oppure da un'operazione di conferimento, di fusione o di scissione);
- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri);
- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi **non si è in presenza di un cattivo affare**).

Avviamento o oneri da «cattivo affare»

Corrispettivo trasferito per l'acquisizione

- Patrimonio netto contabile dell'azienda acquisita

= Differenza "grezza"

Maggior valore corrente delle attività e/o minore valore corrente delle passività

- dell'azienda acquisita (da rilevare solo fino a concorrenza della differenza grezza e se il valore è economicamente recuperabile)

= Eventuale **eccedenza** tra il corrispettivo trasferito per l'acquisizione e il patrimonio netto a valori correnti dell'azienda acquisita

Oneri derivanti da
"cattivo affare"



Avviamento

OIC 17 (2005) – nota 49 al par. 10.4.a

Non si è ritenuto di poter accogliere la tesi in base alla quale si può configurare un avviamento che deriva **non già dalle aspettative di reddito futuro della impresa acquisita**, bensì **da una superiore capacità reddituale che si ingenera nel gruppo di imprese** a seguito dell'inserimento in tale gruppo della nuova controllata (**ad esempio, a causa delle sinergie positive** che ciò provoca) per le seguenti ragioni:

- almeno in parte, ciò condurrebbe a riconoscere un avviamento proprio;
- la determinazione del valore riconosciuto dall'acquirente sarebbe non oggettiva, ma soggettiva;
- l'avviamento non potrebbe essere specificamente riferito alla impresa acquisita e difficilmente potrebbe essere quantificato in modo attendibile.

OIC 24 (2005) – pag. 36

Contabilizzazione dell'avviamento

Se l'eccedenza rappresenta effettivamente un **maggior valore dell'azienda acquisita**, recuperabile tramite i redditi futuri dalla stessa generati, essa è iscritta all'attivo dello stato patrimoniale.

D'altra parte qualora la suddetta eccedenza fosse dovuta ad un **“cattivo affare”** ovvero a **decisioni** dell'acquirente, incorporante o risultante dalla fusione, **che non siano direttamente correlabili alla redditività dell'azienda acquisita**, incorporata, fusa, o beneficiaria della scissione, quali ad esempio la decisione di eliminare un concorrente o **di introdursi in un nuovo mercato**, essa è considerata una **componente negativa di reddito**

OIC 24 (2015) – par. 2

Si è provveduto a:

[...]

- **eliminare il riferimento** che nel caso in cui si paghi un importo superiore ai valori contabili dell'azienda, acquisiti in ragione a motivi diversi dalla redditività della singola impresa (**ad esempio**, per **sinergie** o **eliminazione di un concorrente**), si debba imputare direttamente a conto economico tale maggiore valore in quanto tale approccio muove dall'**assunto opinabile** (e in contrasto con l'approccio seguito nella prassi e indicato dagli IAS/IFRS) che si tratterebbe di un **cattivo affare** nonostante le **sinergie** prodotte.

OIC 24 (2015) – par. 7 → OIC 24 (2016) – par. 54

Ai fini della sua iscrizione e del suo trattamento contabile, l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma piuttosto **riconducibile al suo valore intrinseco**, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali:

- il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato,
- l'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta,
- la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, ecc.

Bozza OIC 24 (2016) – par. 68

Stima della vita utile dell'avviamento

Nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento:

- a. il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli **extra-profitti legati alle sinergie generati dall'operazione straordinaria**. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali **rispetto a quelli, presi autonomamente, delle società oggetto di aggregazione**.
- b. il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (cd payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
- c. la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

Versione finale OIC 24 (2016) – par. 68

Stima della vita utile dell'avviamento

Nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento:

- a. il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle **prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione** e alle **sinergie generate dall'operazione straordinaria**. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali.
- b. il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (cd payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
- c. la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

I benefici economici derivanti dall'aggregazione

Sinergie = benefici economici che derivano dallo sfruttamento di risorse condivise per lo svolgimento di due o più attività diverse

Economie di scala = benefici economici che derivano diminuzione dei costi medi unitari di realizzazione di una determinata attività al crescere della capacità produttiva allestita ed utilizzata

Riduzione dei costi di transazione = riduzione dei costi di gestione dei trasferimenti di beni o servizi tra un'azienda e l'altra che deriva dall'eliminazione delle asimmetrie informative e dello squilibrio di potere contrattuale

La posizione dei principi contabili internazionali: IFRS 3 – par.32

L'acquirente alla data di acquisizione **deve rilevare l'avviamento** valutandolo per l'**eccedenza** di (a) su (b), dove:

- (a) è **valore della partecipazione** calcolato come somma dei seguenti elementi:
- I. il **corrispettivo trasferito** al *fair value* alla data di acquisizione
 - II. l'importo di qualsiasi **partecipazione di minoranza** nell'acquisita (cioè l'importo della **quota di partecipazione detenuta da terzi**)
 - III. in una **aggregazione aziendale realizzata in più fasi**, il **fair value** alla data di acquisizione delle **interessenze** nell'acquisita **precedentemente possedute dall'acquirente**
- (b) è **patrimonio netto della controllata espresso al fair value**: il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte identificabili valutate al fair value

IFRS 3 – Basi per le conclusioni – parBC382

In linea teorica un eccesso di corrispettivo dovrebbe essere riconosciuto come costo o perdita, ma si ritiene che in pratica sia **improbabile riconoscere che il corrispettivo è eccessivo al momento dell'acquisizione**. Non ci sono infatti evidenze di acquisizioni in cui l'acquirente abbia deliberatamente pagato un corrispettivo eccessivo o sia stato obbligato a farlo.

Anche se l'acquirente pensasse di aver pagato un corrispettivo eccessivo, l'ammontare dell'eccedenza sarebbe difficile se non impossibile da quantificare. Quindi si è concluso che – in pratica – non è possibile identificare e misurare accuratamente l'eccesso di corrispettivo alla data di acquisizione.

La rilevazione dell'eccesso di corrispettivo può essere affrontata meglio attraverso **successive riduzioni di valore** quando si manifestano per la prima volta le prove di un potenziale eccesso di corrispettivo

WEBINAR

Operazioni straordinarie: nuove opportunità per il commercialista

16 dicembre 2020

Le valutazioni nelle operazioni straordinarie

relazione a cura di:

Martino Zamboni

*Dottore Commercialista e Revisore legale – ODCEC Verona
Consigliere di Gestione dell’Organismo Italiano di Valutazione (OIV)*

Nicola Agnoli

*Dottore Commercialista e Revisore legale – ODCEC Udine
Membro del Comitato Scientifico SAF Triveneta e del Corso di Alta Formazione “Valutazione d’azienda”*

In collaborazione con

 **GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**

AGENDA

Le valutazioni nelle operazioni straordinarie

- Il ruolo del commercialista – esperto valutatore nelle operazioni straordinarie
- Le «diverse» tipologie di stima nella fusione
- Il valore nelle fusioni

Il ruolo del commercialista – esperto valutatore

Le stime nelle operazioni straordinarie

M&A e operazioni di riorganizzazione

ESEMPI

- Asset deal
- Share deal
- Fusioni, anche in LBO
- Scissioni

Operazioni sul capitale e trasformazioni

ESEMPI

- Aumento capitale sociale con diritto di opzione
- Aumento capitale sociale senza diritto di opzione
- Trasformazioni societarie, consorzi, enti

Conferimenti

ESEMPI

- di beni immateriali
- di aziende e/o rami d'azienda
- di partecipazioni (maggioranza/minoranza)
- di prestazioni d'opera nelle Srl

Recesso, Esclusione, Liquidazione eredi

ESEMPI

- recesso (Spa e Srl)
- esclusione socio (Srl)
- liquidazione quota agli eredi (Spa e Srl)

Il ruolo del commercialista – esperto valutatore

Le stime nelle operazioni straordinarie

bisogna «AMBIENTARE» l'operazione societaria

non la «solita»
valutazione d'azienda

**è necessario identificare la
SOSTANZA ECONOMICA dell'operazione**

avendo ad esempio riguardo a:

- *forma giuridica utilizzata*
- *analisi caratteristiche Target*
- *presenza di premi e sconti*
- *analisi caratteristiche Bidder + Target*

anche l'esame delle condizioni che caratterizzano l'operazione, per comprendere se il «prezzo» risponde o meno ad un giudizio di equità

La fusione

Le «diverse» tipologie di incarico per l'esperto valutatore



Consulente di una delle Parti

ESEMPI

- a supporto degli amministratori per la determinazione del valore/rapporto di cambio
- a supporto dei soci di maggioranza/minoranza a verifica del valore/rapporto di cambio
- a supporto degli *advisor* finanziari



Consulente Organo di controllo

ESEMPI

- a supporto dell'organo di controllo nella determinazione/verifica del valore/rapporto di cambio



Ruolo di Garanzia

ESEMPI

- Relazione ex art. 2501-sexies CC
- Relazione ex art. 2501-bis comma 4 CC (LBO)



Consulente post fusione NewCo

ESEMPI

- attribuzione prezzo di acquisizione (PPA)
- a supporto degli amministratori per *impairment test* del disavanzo da fusione

La fusione

Le stime nella fusione sono tutte valutazioni legali?




Organismo Italiano di Valutazione

Per i Principi Italiani di Valutazione (PIV) le «**valutazioni legali**» sono:



- 2501 CC
- 2501-bis CC «LBO»
- 2501-ter CC
- 2501-sexies CC



La fusione

Le «diverse» tipologie di incarico per l'esperto valutatore



Organo amministrativo

Determinazione valore e rapporto di cambio

- **Valutazione legale** ai sensi dei PIV
- Relazione degli amministratori, con contenuti previsti dal Codice Civile
- finalizzate ad esprimere valori di scambio (**CONGRUO RAPPORTO DI CAMBIO**)
- Sono il frutto, comunque, di negoziazioni tra le parti
- Tutela gli interessi «deboli» (soci di minoranza)
- Possibilità di deroga da parte di soci/azionisti



Esperto nominato

Relazione degli esperti

- Richiesta dalla legge (2501-sexies CC)
- E' un **parere di congruità funzionale**
- Non è una valutazione legale
- Esprime un giudizio di ragionevolezza su criteri e metodologie utilizzati dagli amministratori per determinare il valore/rapporto di cambio
- Possibilità di deroga da parte di soci/azionisti

La fusione

La sostanza economica individua la tipologia di «scambio»

L'esperto dovrà, tra l'altro, osservare i soggetti coinvolti nell'operazione e



Nella stima è necessario **rappresentare e considerare**, nel rispetto dei vincoli di legge legati alla forma giuridica, **la sostanza economica dell'operazione** (PIV IV.2.1) – **NON DEFINITA NEI PIV**

La fusione

Le tipologie di concambio

CONCAMBIO TEORICO

- Non considera i differenti interessi delle parti e le rispettive forze contrattuali
- Rappresenta quanto i soci sacrificano o ricavano dalla fusione
- Deve garantire che non vi sia alcun trasferimento di ricchezza (minoranze)
- Si fonda spesso sull'ipotesi semplificatrice di **valori stand alone** delle società che hanno partecipato alla fusione (non considera sinergie)

CONCAMBIO NEGOZIATO

- Deriva da un confronto negoziale delle parti e considera le diverse forze contrattuali delle parti
- Rappresenta:
 - in mancanza di un processo negoziale una «prova» di equità
 - in presenza di un processo negoziale assume la configurazione di «prezzo»
- Si fonda su valori che tengono conto anche delle diverse **sinergie** delle parti

**VALORI DI
ACQUISIZIONE/CESSIONE**

La fusione

La definizione delle sinergie

PIV IV.1.3

Le **sinergie** misurano i benefici attesi dalla gestione unitaria di società acquirente e *target company*

Avendo carattere potenziale sono da valorizzare in base a fattori analiticamente determinabili e controllabili

Possono riguardare:

- **le aree operativa o finanziaria**

- ✓ Maggior controllo dei prezzi
- ✓ Maggior potenziale di crescita dei ricavi
- ✓ Economie di scala
- ✓ Maggior capacità di credito
- ✓ ...

- **il profilo di rischio aziendale**

- ✓ Possibilità di diversificazione del rischio
- ✓ Benefici fiscali
- ✓ Incremento della capacità di investimento
- ✓ ...

PIV IV.1.5

I **benefici privati** individuano i flussi di risultati a favore dell'acquirente che si generano al di fuori della *target company*.

"privati" perché non si ripartiscono anche a favore di eventuali altri azionisti della target company (sono quindi indivisibili)

WEBINAR

Operazioni straordinarie

16 dicembre 2020

Scissione: aspetti giuridico procedurali, responsabilità e warning

Relazione a cura di **Andrea Martini** – *dottore commercialista e revisore legale.*
Membro del Comitato Scientifico SAF Triveneta

In collaborazione con  GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Scissione: aspetti giuridico procedurali, responsabilità e warning

Operazione a formazione progressiva in fasi.

Ogni fase ha come obiettivo la tutela di una specifica tipologia di interessi coinvolti:

- soci e i titolari di strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto (2501-ter – 2501-septies): con informativa e termini soggetti peraltro a facoltà di esonero da parte dell'unanimità dei portatori degli interessi tutelati;
- creditori e obbligazionisti (2503 e 2503 bis),
- affidamento dei terzi in ordine alla definitività dell'operazione di scissione (2504-quater).

Scissione: aspetti giuridico procedurali, responsabilità e warning

Peculiarità del progetto di scissione (elementi ulteriori rispetto a quelli richiesti dall'art. 2501-ter):

- esatta descrizione degli elementi patrimoniali in capo alla società scissa da assegnare a ciascuna società beneficiaria e dell'eventuale conguaglio in danaro Le norme per la gestione dei «conflitti» in caso di incertezza nella destinazione (secondo e terzo comma art. 2506-bis);
- indicazione dei criteri di distribuzione delle azioni e quote delle società beneficiaria (primo periodo quarto comma art. 2506-bis);
- in ipotesi di assegnazione di azioni o quote non proporzionale (secondo periodo quarto comma art. 2506-bis) previsione del diritto dei soci dissenzienti a vendere le quote/azioni ad un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti per il recesso con indicazione del beneficiario;

Scissione: aspetti giuridico procedurali, responsabilità e warning

Peculiarità della relazione degli amministratori al progetto di scissione:

- illustrazione dei criteri di distribuzione delle azioni e quote (prima parte secondo comma art. 2506-ter c.c.);
- indicazione del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimane alla società scissa (seconda parte secondo comma art. 2506-ter c.c.);
- se operazione di scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura necessaria menzione, ove prevista, del deposito della relazione di cui all'art. 2343 c.c.;
- non richieste la situazione patrimoniali ex. art. 2501-quater e le relazioni di cui all'art. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. in caso di scissione proporzionale con presenza di sole beneficiarie neocostituite.
- POSSIBILITÀ DI ESONERO DALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISTI DALL'ART. 2501-QUATER, 2501-QUINQUIES E 2501-SEXIES – RICHIAMATI DALL'ART. 2506-TER - CON IL CONSENSO UNANIME DEI SOCI E DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE HANNO DIRITTO DI VOTO.

Scissione: aspetti giuridico procedurali, responsabilità e warning

- in ipotesi di esonero o di non necessità della relazione degli amministratori al progetto di scissione dove riportare l'informativa del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello rimasto alla società scissa?
- che valore ha l'indicazione del valore effettivo ai fini della responsabilità patrimoniale solidale delle società partecipanti alla scissione di cui al terzo comma dell'art. 2506-quater (è ammessa la prova di un diverso valore rispetto a quello indicato dagli amministratori)?
- applicabilità all'operazione di scissione dell'azione revocatoria ordinaria e dell'azione revocatoria in ambito fallimentare (contrasto dottrinale e giurisprudenziale ... Cassazione Civile 4 dicembre 2019 n. 31654) la portata del primo comma dell'art. 2504-quater (richiamato dal quinto comma dell'art. 2506-ter);
- responsabilità penali di cui all'art. 2629 del c.c.: violazione di norme poste a tutela dei creditori, danno, querela di parte, possibilità con il pagamento di estinzione del reato;
- responsabilità penali di cui all'art. 223 legge fallimentare (sintesi dello stato dell'arte in motivazioni Tribunale di Milano sentenza n. 4705 18.09.2018)
 - ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria (distrazione ex art. 216 l.f. richiamata dal primo comma dell'art. 223 l.f.),
 - ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (art. 223 secondo comma n. 1) l.f.),
 - ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria da dolo o fatti dolosi. (art. 223 secondo comma n. 2) l.f.)

WEBINAR

Operazioni straordinarie: nuove opportunità per il commercialista

16 dicembre 2020

Questioni in tema di rappresentazione contabile delle operazioni di fusione inversa e di trattamento delle azioni/quote proprie emergenti in capo alla incorporante

Relazione a cura di **Germano Rossi**

Dottore Commercialista in Treviso. Membro del Comitato Scientifico SAF Triveneta

In collaborazione con  **GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**

La Fusione Inversa

Definizione, scopi, ammissibilità

La Fusione Inversa, altresì detta “Rovesciata” qualifica una particolare tipologia di fusione, nella quale è la partecipata/controllata ad incorporare la partecipante/controllante.

La Fusione Inversa

Definizione, scopi, ammissibilità

La fusione inversa si presta a molteplici finalità:

- Esigenze amministrative / gestionali
- Esigenze di gestione dei rapporti giuridici in essere
- Semplificazioni burocratiche (vulture, trascrizioni, comunicazioni, etc)
- Esigenze di carattere finanziario
 - LBO
 - SPAC - *Special Purpose Acquisition Companies*

La Fusione Inversa

Definizione, scopi, ammissibilità

La fusione inversa non è espressamente prevista dall'ordinamento, ma non è nemmeno esclusa. Anzi:

- L'art. 2501-bis disciplina espressamente le fusioni in cui una delle società “abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra” senza specificare se l'incorporante debba essere la partecipante o la partecipata
- L'art. 2357 bis tratta espressamente delle società che – a seguito di fusione – si trovino ad avere azioni proprie

La Fusione Inversa

Definizione, scopi, ammissibilità

La fusione inversa può essere effettuata:

- Sia in caso di possesso di **PARTECIPAZIONE TOTALITARIA** da parte della controllante/incorporata
- Sia in caso di possesso di **PARTECIPAZIONE NON TOTALITARIA** da parte della controllante/incorporata

Sotto il profilo contabile, la fusione inversa è espressamente prevista e disciplinata dal **PRINCIPIO CONTABILE OIC 4**, che pur definisce il caso della partecipazione totalitaria quale “ipotesi principale”, e che espressamente dichiara di non trattare l’ipotesi in cui la partecipazione non totalitaria non sia anche “di controllo”.

La Fusione Inversa

I PRINCIPI BASE

Nel disciplinare gli aspetti contabili della fusione inversa, il Principio Contabile OIC 4 richiama il generale principio della

PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Anche In forza di questo principio (ma non solo), si afferma poi che

“il complesso economico unificato dopo la fusione non può che avere lo stesso valore, sia che si effettui una incorporazione diretta o una incorporazione rovesciata”

La Fusione Inversa

I PRINCIPI BASE

Da questa “sostanziale uguaglianza” tra fusione diretta ed inversa, consegue quindi che:

- Gli eventuali maggiori valori della controllata/incorporante, ivi compresi quelli imputabili al suo avviamento, che hanno determinato il prezzo di acquisto possono (anzi, DEVONO) essere fatti emergere anche nell'ipotesi della fusione inversa, nei limiti del disavanzo di fusione.

....DUNQUE....

FUSIONE DIRETTA = FUSIONE INVERSA

Ma è sempre necessariamente così?

Un passo indietro

Art. 2357 c.c. – Acquisto delle proprie azioni

1 - La società non può acquistare azioni proprie se non **nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili** risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. (...)

3 - Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio **non può eccedere la quinta parte del capitale sociale**, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

4 - **Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto**. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro **annullamento** e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma

Un passo indietro

Art. 2357 bis c.c. – Casi speciali di acquisto delle proprie azioni

1 - Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

.....

3) per effetto di successione universale o di **fusione o scissione** ;

2 - Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma **il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni**

Un passo indietro

Art. 2357 ter c.c. – Disciplina delle proprie azioni

.....

3 - L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite **l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo**

(art. 6 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139)

DUNQUE:

- LA FUSIONE INVERSA **PUO' CONSENTIRE L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE**, IN MISURA ANCHE ECCEDENTE QUELLA PREVISTA DALL'ART. 2357 C.C.
- LE AZIONI PROPRIE **POSSONO ESSERE MANTENUTE IN BILANCIO**, IN CERTI CASI ANCHE PER PERIODI PIU' AMPI DI QUELLI NORMALI
- A FRONTE DELL'ACQUISTO DELLE AZIONI PROPRIE VA RILEVATA UNA **SPECIFICA POSTA A RIDUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

La Fusione Inversa

Le alternative possibili

La dottrina ha elaborato tre (per alcuni sono quattro, ma due sostanzialmente si equivalgono) possibili alternative per l'effettuazione delle operazioni di fusione inversa:

1. Annullamento delle partecipazioni della Holding/Incorporata con contestuale riduzione del patrimonio netto della Figlia/Incorporante
2. Annullamento delle partecipazioni della Holding/Incorporata con contestuale riduzione del patrimonio netto della stessa Holding/Incorporata, ovvero Assegnazione diretta delle azioni/quote della Figlia /Incorporante ai soci della Holding/Incorporata
3. Aumento di capitale al servizio del concambio e mantenimento in bilancio delle azioni proprie (per le SPA)

Le rappresentazioni contabili

Si ipotizzi la seguente situazione di partenza (esattamente corrispondente, per semplicità, agli esempi contenuti nell'OIC 4):

holding				Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
partecipaz. 100% F	1000	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
Totale	1000		1000	Totale	800		800

Le rappresentazioni contabili

Quale sarebbe la rappresentazione contabile in caso di
FUSIONE DIRETTA?

holding				Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
partecipaz. 100% F	1000	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
Totale	1000		1000	Totale	800		800

Le rappresentazioni contabili

Quale sarebbe la rappresentazione contabile in caso di
FUSIONE DIRETTA?

holding				Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
partecipaz. 100% F	1000	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
Totale	1000		1000	Totale	800		800
fusione diretta							
attivo		passivo					
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900				
Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400				
Disavanzo	600	Netto Holding	100				
Totale	1400		1400				

Le rappresentazioni contabili

Vediamo ora cosa accade in caso di FUSIONE INVERSA:

holding				Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
partecipaz. 100% F	1000	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
Totale	1000		1000	Totale	800		800
fusione diretta							
attivo		passivo					
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900				
Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400				
Disavanzo	600	Netto Holding	100				
Totale	1400		1400				

Le rappresentazioni contabili

Alternativa 1: RIDUZIONE DEL NETTO FIGLIA

holding				Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
partecipaz. 100% F	1000	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
Totale	1000		1000	Totale	800		800

fusione diretta				fusione inversa con ANNULLAMENTO PN Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400	Attivo Holding	0	Passivo Holding	900
Disavanzo	600	Netto Holding	100	Disavanzo	600	Netto Figlia	0
						Aumento cap sociale	100
						Azioni Proprie	0
Totale	1400		1400	Totale	1400		1400

Le rappresentazioni contabili

Alternativa 1: RIDUZIONE DEL NETTO FIGLIA

I RISULTATI SONO OVVIAMENTE IDENTICI

holding				Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
partecipaz. 100% F	1000	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
Totale	1000		1000	Totale	800		800
fusione diretta				fusione inversa con ANNULLAMENTO PN Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400	Attivo Holding	0	Passivo Holding	900
Disavanzo	600	Netto Holding	100	Disavanzo	600	Netto Figlia	0
						Aumento cap sociale	100
						Azioni Proprie	0
Totale	1400		1400	Totale	1400		1400

Le rappresentazioni contabili

Alternativa 2: ASSEGNAZIONE DIRETTA AI SOCI DELLA HOLDING E RIDUZIONE DEL NETTO HOLDING (ESEMPIO OIC)

holding				Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
partecipaz. 100% F	1000	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
Totale	1000		1000	Totale	800		800
fusione diretta				fusione inversa con ANNULLAMENTO PN HOLDING (ESEMPIO OIC 4)			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400	Attivo Holding	0	Passivo Holding	900
Disavanzo	600	Netto Holding	100	Disavanzo	900	Netto Figlia	400
						Aumento cap sociale	0
						Azioni Proprie	0
Totale	1400		1400	Totale	1700		1700

Le rappresentazioni contabili

Alternativa 2: ASSEGNAZIONE DIRETTA AI SOCI DELLA HOLDING

I RISULTATI NON SONO UGUALI!!!

holding				Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
partecipaz. 100% F	1000	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
Totale	1000		1000	Totale	800		800
fusione diretta				fusione inversa con ANNULLAMENTO PN HOLDING (ESEMPIO OIC 4)			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400	Attivo Holding	0	Passivo Holding	900
Disavanzo	600	Netto Holding	100	Disavanzo	900	Netto Figlia	400
						Aumento cap sociale	0
						Azioni Proprie	0
Totale	1400		1400	Totale	1700		1700

Le rappresentazioni contabili

Alternativa 2: ASSEGNAZIONE DIRETTA AI SOCI DELLA HOLDING

MA, SECONDO OIC 4 SERVE UN CORRETTIVO!!

holding				Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
partecipaz. 100% F	1000	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
Totale	1000		1000	Totale	800		800
fusione diretta				fusione inversa con ANNULLAMENTO PN HOLDING (ESEMPIO OIC 4)			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400	Attivo Holding	0	Passivo Holding	900
Disavanzo	600	Netto Holding	100	Disavanzo	900	Netto Figlia	400
						Aumento cap sociale	0
						Azioni Proprie	0
Totale	1400		1400	Totale	1700		1700

Le rappresentazioni contabili

Alternativa 2: ASSEGNAZIONE DIRETTA AI SOCI DELLA HOLDING

La differenza tra PN/f e PN/h va annullata....

holding				Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
partecipaz. 100% F	1000	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
Totale	1000		1000	Totale	800		800
fusione diretta				fusione inversa con ANNULLAMENTO PN HOLDING (ESEMPIO OIC 4)			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400	Attivo Holding	0	Passivo Holding	900
Disavanzo	600	Netto Holding	100	Disavanzo	900	Netto Figlia	400
						Aumento cap sociale	0
						Azioni Proprie	0
Totale	1400		1400	Totale	1700		1700

Le rappresentazioni contabili

Alternativa 2: ASSEGNAZIONE DIRETTA AI SOCI DELLA HOLDING

.... in quanto non rappresenta valori latenti della Figlia!

holding				Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
partecipaz. 100% F	1000	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
Totale	1000		1000	Totale	800		800
fusione diretta				fusione inversa con ANNULLAMENTO PN HOLDING (ESEMPIO OIC 4)			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400	Attivo Holding	0	Passivo Holding	900
Disavanzo	600	Netto Holding	100	Disavanzo	900	Netto Figlia	400
						Aumento cap sociale	0
						Azioni Proprie	0
Totale	1400		1400	Totale	1700		1700

Le rappresentazioni contabili

Alternativa 2: ASSEGNAZIONE DIRETTA AI SOCI DELLA HOLDING

SI DEVE RIDURRE IL PN DELLA INCORPORANTE !!!

holding				Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
partecipaz. 100% F	1000	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
Totale	1000		1000	Totale	800		800
fusione diretta				fusione inversa con ANNULLAMENTO PN HOLDING (ESEMPIO OIC 4)			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400	Attivo Holding	0	Passivo Holding	900
Disavanzo	600	Netto Holding	100	Disavanzo	900	Netto Figlia	400
				Correttivo	-300	Riduzione Netto Figlia	-300
							0
Totale	1400		1400	Totale	1400		1400

Le rappresentazioni contabili

Alternativa 3: MANTENIMENTO AZIONI PROPRIE

holding				Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
partecipaz. 100% F	1000	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
Totale	1000		1000	Totale	800		800

fusione diretta				fusione inversa con mantenimento azioni proprie			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400	Attivo Holding	0	Passivo Holding	900
Disavanzo	600	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
						Aumento cap sociale	100
						Azioni Proprie	-1000
Totale	1400		1400	Totale	800		800

Le rappresentazioni contabili

Alternativa 3: MANTENIMENTO AZIONI PROPRIE

I RISULTATI NON SONO UGUALI!!!

holding				Figlia			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
partecipaz. 100% F	1000	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
Totale	1000		1000	Totale	800		800

fusione diretta				fusione inversa con mantenimento azioni proprie			
attivo		passivo		attivo		passivo	
Attivo Holding	0	Passivo Holding	900	Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400
Attivo Figlia	800	Passivo Figlia	400	Attivo Holding	0	Passivo Holding	900
Disavanzo	600	Netto Holding	100			Netto Figlia	400
						Aumento cap sociale	100
						Azioni Proprie	-1000
Totale	1400		1400	Totale	800		800

Conclusioni

Allo stato attuale permane l'indicazione secondo cui il “verso” delle operazioni di fusione non può determinare rappresentazioni contabili differenti, ed in particolare non può consentire indebite rivalutazioni, in ossequio al principio della **prevalenza della sostanza sulla forma** .

Peraltro, se è vero che esistono situazioni (qui non trattate) in cui sembra ammissibile, se non necessaria, la possibilità di effettuare rivalutazioni al servizio del concambio in determinate operazioni di fusione, ci si chiede se la **rigidità del principio** sulla necessaria identità delle rappresentazioni contabili delle fusioni diretta ed inversa non sia **talvolta inadeguata** a riflettere pienamente la sostanza economica delle operazioni poste in essere.



SAF 
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
DELLE TRE VENEZIE

WEBINAR

**Operazioni straordinarie:
nuove opportunità per il commercialista**

16 dicembre 2020

**CESSIONE D'AZIENDA/PARTECIPAZIONI - ASPETTI PECULIARI
PATTO RISERVATO DOMINIO, RENT TO BUY**

Relazione a cura del **Dott. Alessandro Bampo** – Dottore Commercialista e Revisore legale – Ordine di Belluno

In collaborazione con  **GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**



SCUOLE DI ALTA
FORMAZIONE
CNDCEC

Agenda

- **Operazioni straordinarie «realizzative» nell'attuale contesto**
- Cessione con riservato dominio di aziende (o rami)/partecipazioni
- Confronto con il rent to buy

CONTESTO GENERALE

operazioni «realizzative»

- Il Covid-19 stimola e stimolerà operazioni straordinarie anche di natura «**realizzativa**» ove le Colleghe ed i Colleghi potranno essere coinvolti



CONTESTO GENERALE

possibili criticità

- Lato **venditore**
 - a) Come ottenere il prezzo **voluta**;
 - b) Come garantirsi per la probabile richiesta da parte acquirente di:
 - **rateizzare** il pagamento del prezzo;
 - incrementare la parte **variabile** del prezzo (cd. «**earn-out**»)
- Lato **acquirente**
 - a) Come ottenere la **finanza** sufficiente;
 - b) Come accedere al mercato delle **garanzie** (tipicamente) **bancarie**
 - c) Come ottenere la **disponibilità immediata** dei beni

CESSIONE CON «RISERVA DELLA PROPRIETA'»

aspetti giuridici

Istituto della cessione con “**riserva della proprietà**” o “**riservato dominio**”.

- contratto di vendita in cui l'acquisto della proprietà di un bene è subordinato al pagamento dell'intero prezzo dilazionato (artt. **1523 - 1526 c.c.**).
- trasferimento della proprietà avviene con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, anche se l'**acquirente** ottiene immediatamente la **disponibilità** del bene, assumendosi gli eventuali rischi che ne derivano;
- A tutela del **venditore**:
 - ❖ la riserva è **opponibile** ai creditori dell'acquirente (purchè la riserva risulti da atto scritto con data certa);
 - ❖ In caso di risoluzione per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse ma ha diritto ad un **equo compenso per l'uso dei beni** + eventuale **risarcimento**

CESSIONE CON «RISERVA DELLA PROPRIETA'» (segue) *aspetti giuridici*

➤ A tutela dell'**acquirente**:

- ❖ I **creditori del venditore** nonché l'eventuale **curatore fallimentare** del venditore (**art. 73, comma 2 LF**, art. 178, comma 2 Codice della crisi) non possono incidere sul bene oggetto del contratto di vendita con patto di riservato dominio in quanto il bene risulta sostanzialmente sottratto alla disponibilità del venditore (il bene svolge quindi la funzione di **garanzia** tra le parti);
- ❖ previsione di una **franchigia ex lege**: il mancato pagamento di una rata che non supera un **ottavo del prezzo** non determina la risoluzione contrattuale
- ❖ l'acquirente, nonostante non abbia ancora la piena titolarità del bene (ad es. quota sociale), esercita tutti i diritti spettanti ai soci (compreso il diritto di voto e l'incasso di dividendi).

CESSIONE CON «RISERVA DELLA PROPRIETA'»

oggetto

Il patto di riservato dominio è ritenuto ammissibile:

- ❖ anche quando ha per **oggetto un'azienda** od **un ramo d'azienda** (Cassazione 28.11.1961, n. 2748);
- ❖ Anche in ipotesi di cessione di **quote di SRL** (Studio Consiglio Nazionale del Notariato 19.2.2013 n. 99-2012/I "*Vendita con riserva di proprietà di quote di s.r.l.*")
- ❖ Potrebbe essere approfondita l'applicabilità dell'Istituto in ipotesi di cessione di **azioni** tramite, ad esempio: i) mancata emissione dei titoli azionari, ii) eliminazione del valore nominale (art. 2346 c.c.), iii) previsione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione delle azioni.

CESSIONE CON «RISERVA DELLA PROPRIETA'»


aspetti contabili e fiscali

Dal punto di **vista contabile e fiscale**, la cessione con riserva di proprietà segue il principio della «**substance over form**»

- dal punto di vista **contabile** gli effetti traslativi si considerano prodotti già alla data di stipula dell'atto di compravendita con riservato dominio (passaggio dei rischi e benefici) (**OIC 15**, par. 29, **OIC 16**, **IAS 18**, par. 17);
- medesimo trattamento nei comparti del **reddito d'impresa** ed **Iva** (art. **109 Tuir** ed art. **2**, comma 2, punto 1) e art. 6, **Decreto Iva**), pertanto:
 - ❖ immediato realizzo per il venditore dell'eventuale plusvalenza (con possibilità di rateizzazione quinquennale ex art. 86 Tuir o utilizzo PEX ex art. 87 Tuir);
 - ❖ l'acquirente potrà dedurre le quote di ammortamento dei beni, le spese di manutenzione, ecc.
- Nel comparto fiscale dei **redditi diversi**, invece, la cessione è rilevante con il pagamento dell'intero prezzo ed il passaggio di proprietà [utilizzo *elusivo*? ad es. cessione immobile plusvalente infra quinquennio effettuata con vendita con riservato dominio e pagamento rateizzato in sei anni. In tal modo, il differenziale sarebbe fiscalmente irrilevante, ecc.; vedi però art. 10 *bis* Statuto Contribuente]

LA CESSIONE CON «RISERVA DELLA PROPRIETA'»

cessione «d'azienda» o di «rami d'azienda»



LA CESSIONE CON «RISERVA DELLA PROPRIETA'» (segue) - *cessione d'azienda o di rami d'azienda*



MANCATO PAGAMENTO RISPOSTA ADE 92 DEL 2 APRILE 2019 (così anche RM 91/E 2016)



LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO PRODUCE UN **NUOVO EVENTO REALIZZATIVO** RILEVANTE AI SOLI FINI FISCALI (RI-TRASFERIMENTO AZIENDA)



NON È POSSIBILE PRESENTARE **INTEGRATIVA PER RIMUOVERE LA PLUS** A SUO TEMPO REALIZZATA



L'AZIENDA RICONSEGNA HA UN **VALORE** PARI A QUELLO **NORMALE** DEI BENI CHE LA COMPONGONO (OPPORTUNA PERIZIA?)



IL **CREDITO RESIDUO** (DA CESSIONE) VA **STORNATO** DAL PREDETTO VALORE NORMALE
SE VALORE AZIENDA < CREDITO RESIDUO PERDITA SU CREDITI DEDUCIBILE
SE VALORE AZIENDA > CREDITO RESIDUO (IPOTESI + REMOTA) SOPRAVVIVENZA ATTIVA



VALORE NORMALE BENI = COSTO FISCALE DEGLI STESSI CUI COMMISURARE GLI **AMMORTAMENTI**

CESSIONE QUOTE SOCIETARIE CON «RISERVA DELLA PROPRIETA'»



POSSIBILITA' di ISCRIZIONE IMMEDIATA ATTO DELLA CESSIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE CON ANNOTAZIONE TRATTASI DI CESSIONE «CON RISERVA DELLA PROPRIETA'» - **massima n. 15** del Consiglio Notarile di Milano approvata dall'Osservatorio sulla riforma del diritto societario il 6.3.2013

STUDIO NOTARIATO
99-2012/I



OPPORTUNO REGOLAMENTARE PATTIZIAMENTE E PUNTUALMENTE **DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI** IN CAPO AD ACQUIRENTE (per esempio TRAMITE DIRITTO DI VETO PER IL VENDITORE PER OPERAZIONI SUL CAPITALE ED OPERAZIONI STRAORDINARIE)



VALUTARE OPPORTUNITA' DI QUANTIFICARE L' INDENNITA' A FAVORE DEL VENDITORE IN CASO DI **INADEMPIMENTO dell'acquirente**

CONFRONTO CON ALTRI ISTITUTI

Rent to buy

Rent to buy

- art. 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. decreto “Sblocca Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ha disciplinato i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione (***rent to buy***);
 - ❖ diritto (ma non obbligo) per il conduttore di acquistare il bene entro un termine determinato, imputando una parte del canone a corrispettivo per il godimento ed una parte del canone a corrispettivo per l'acquisto;
 - ❖ scioglimento del contratto in caso di mancato pagamento dei canoni (non inferiore ad un ventesimo del totale);
 - ❖ prosecuzione del contratto in caso di fallimento del concedente;
 - ❖ il *rent to buy* immobiliare è soggetto a trascrizione, ai sensi degli articoli 2645-bis c.c. e 2643, comma 1, n. 8, c.c. con funzione prenotativa degli effetti della trascrizione del successivo contratto di compravendita, per tutta la durata del *rent to buy*, entro il termine massimo di dieci anni;

CONFRONTO CON ALTRI ISTITUTI

(segue) *Rent to buy*

Rent to buy

Applicabile tale istituto anche alla cessione di **aziende** e **partecipazioni**?

- **Si**, secondo studi del notariato stante la **finalità** dell'istituto («*Rent to buy di azienda*», quaderno n. 2/2016 della Fondazione italiana del Notariato e Anna Carla Nazzaro, «*Il rent to buy di azienda: specificità dell'oggetto e funzioni (possibili) del contratto*» studio del Consiglio Nazionale del Notariato a cura della Fondazione italiana del Notariato, in collaborazione con l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dal Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze) + Trib. Catanzaro – Ordinanza n. 8064/19 (in tema di *rent to buy* aziendale anche se comprensivo di immobili).
- **No**, secondo altra parte della dottrina, stante la **lettera** della norma (*rent to buy* immobiliare)

CONFRONTO CON ALTRI ISTITUTI

confronto con *riservato dominio*

Vendita con riserva della proprietà vs. Rent to buy

In generale, nella scelta del modello contrattuale appare rilevante **l'esatta interpretazione della volontà delle parti**.

➔ Se l'interesse delle parti è finalizzato a realizzare un **trasferimento definitivo del bene**, con un unico contratto (salvo l'integrale pagamento del prezzo da parte del compratore), la figura contrattuale più idonea è la **vendita con patto di riservato dominio**;

➔ Se le parti sono più interessate a realizzare **periodo di godimento dell'immobile** dietro pagamento di un canone, **senza vincolarsi al trasferimento del bene** e rinviando la decisione sul trasferimento ad un momento successivo, la figura contrattuale più adatta sembra il **rent to buy**.

CONFRONTO CON ALTRI ISTITUTI

(Continua) – confronto con *riservato dominio*

Vendita con riserva della proprietà vs. Rent to buy

- ❖ maggiore **linearità e completezza** della disciplina giuridica della vendita con patto di riservato dominio, a fronte di una disciplina del Rent to buy **più complessa**, con ampio margine discrezionale all'autonomia privata e notevoli *incertezze* soprattutto per quanto concerne l'equa ripartizione del canone tra corrispettivo del godimento e corrispettivo del trasferimento;
- ❖ con il Rent to buy il **venditore** non ha la certezza di giungere alla vendita definitiva del bene (facoltà riconosciuta al conduttore il quale non è obbligato a procedere all'acquisto);
- ❖ Il **conduttore** non può imputare l'intero canone pagato per la concessione in godimento del bene a corrispettivo per l'acquisto poiché, secondo lo schema contrattuale tipico, le parti debbono imputare una parte dei canoni a corrispettivo del godimento e un'altra parte dei canoni a corrispettivo dell'acquisto (questa seconda parte dei canoni deve essere restituita al conduttore in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto);

CONFRONTO CON ALTRI ISTITUTI

(Continua) – Confronto con *riservato dominio*

Vendita «con riserva della proprietà» vs. «Rent to buy»

- ❖ con patto di riservato dominio il compratore diventa, fin dalla conclusione del contratto, titolare di un diritto reale di godimento opponibile *erga omnes* (sono, ad es. a suo carico spese di manutenzione ordinarie e straordinarie; non è così con il rent to buy ove le spese straordinarie rimangono a carico del concedente)
- ❖ nel caso di fallimento del compratore/conduuttore, **diversi** sono gli effetti della scelta del curatore di sciogliersi dal contratto: nel ***riservato dominio***, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa; nel ***rent to buy***, il concedente acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto



SAF
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
DELLE TRE VENEZIE

WEBINAR

Operazioni straordinarie: nuove opportunità per il commercialista

16 dicembre 2020

- **Abuso del diritto**
- **Agevolazioni fiscali per le aggregazioni nel ddl Bilancio 2021**

Relazione a cura di **Davide David** – *dottore commercialista e revisore legale. Membro del Comitato Scientifico SAF Triveneta.*

In collaborazione con  **GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**



SCUOLE DI ALTA
FORMAZIONE
CNDCEC

Operazioni straordinarie: Aspetti fiscali

- **Abuso del diritto**
- Agevolazioni fiscali per le aggregazioni

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

Regimi impositivi operazioni straordinarie

<i>Operazione</i>	<i>Imposte sui redditi</i>	<i>Imposte sostitutive</i>	<i>IVA</i>	<i>Imposta registro</i>	<i>Ipotecastali</i>
trasferimento immobili (cessione, assegnazione, conferimento)	plusvalenza tassabile (minus deducibile)		non soggetto/ imponibile/esente	fissa/proporzionale	fisse/proporzio nali
cessione azienda	plusvalenza tassabile (minus deducibile)		non soggetta	proporzionale	con immobili = proporzionali
conferimento azienda	in neutralità	per opzione riconoscimento fiscale maggiori valori in capo alla conferitaria	non soggetto	fissa	con immobili = fisse
fusione	in neutralità	per opzione riconoscimento fiscale maggiori valori in capo alla incorporante o risultante dalla fusione	non soggetta	fissa	con immobili = fisse
scissione	in neutralità	per opzione riconoscimento fiscale maggiori valori in capo alla beneficiaria	non soggetta	fissa	con immobili = fisse
cessione partecipazioni (in regime impresa)	requisiti pex = esenzione per il 95% della plusvalenza		non soggetta	non soggetta	non soggetta
cessione partecipazioni (in regime privato)	capital gain (imposta sostitutiva 26%)		non soggetta	non soggetta	non soggetta

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

La disciplina dell'abuso del diritto

Art. 10-bis, L. 212/2000

Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale

Configurano abuso del diritto una o più **operazioni prive di sostanza economica** che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, **realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti**.

....

2. Ai fini del comma 1 **si considerano**:

- a) **operazioni prive di sostanza economica** i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, **inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali**. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;
- b) **vantaggi fiscali indebiti i benefici**, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
3. **Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali**, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.
4. Resta ferma la **libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi** offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
5. Il contribuente può proporre **interpello** ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

...

13. Le operazioni abusive **non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie**. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

Indicazioni interpretative sull'abuso del diritto

Indicazioni interpretative dell'espressione «vantaggi fiscali indebiti»

- vantaggi fiscali la cui concessione è **contraria all'obiettivo perseguito dal legislatore**
- applicazione abusiva di una norma favorevole con **elusione di una norma sfavorevole**
- **«vantaggi fiscali di cui non si sarebbe potuto usufruire, qualora lo specifico regime impositivo fosse stato disciplinato in modo analitico»**
(circ. gdf 1/2018)

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

Indicazioni interpretative sull'abuso del diritto

Indicazioni interpretative dell'espressione «operazioni prive di sostanza economica» (tratte da raccomandazione Commissione UE 2012/772/UE)

- sequenza di atti e negozi che, oltre ai benefici di tipo fiscale, **non determinano una modificazione significativa dell'assetto giuridico economico preesistente del contribuente**
- operazioni poste in essere **in un modo che non sarebbe altrimenti impiegato in quello che dovrebbe essere un comportamento ragionevole in ambito commerciale**, in quanto **assai tortuoso**
- operazioni che hanno l'effetto di compensarsi o di annullarsi reciprocamente e **operazioni aventi natura circolare**
- **operazioni caratterizzate da previsione di utili al lordo delle imposte insignificanti rispetto all'importo dei previsti vantaggi fiscali** => vantaggi extrafiscali economicamente irrilevanti rispetto a quelli fiscali

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti *Indicazioni interpretative sull'abuso del diritto*

Indicazioni interpretative dell'espressione «valide ragioni extrafiscali, non marginali»

«per cogliere la non marginalità delle ragioni extrafiscali occorre guardare all'intrinseca valenza di tali ragioni rispetto al compimento dell'operazione di cui si sindacava l'abusività. In questo senso, le valide ragioni economiche extrafiscali non marginali sussistono solo se l'operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza. Occorre appunto dimostrare che l'operazione non sarebbe stata compiuta in assenza di tali ragioni»
(Relazione illustrativa del D.Lgs. 128/2015)

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

Indicazioni interpretative sull'abuso del diritto

FUSIONE INVERSA

Risposta a istanza interpello n. 242 del 5.08.2020

Il caso

- Società Alfa partecipata da A, B e C (con quote «rivalutate») con A che intende assumere il controllo, B che intende realizzare in parte l'investimento e C che intende fuoriuscire, mentre un terzo D intende entrare (ma non ha disponibilità finanziarie sufficienti)
- Costituzione Newco (soci A, B e D) che assume debito per acquistare 100% Alfa (MLBO) e fusione inversa con Alfa che incorpora Newco per garantire continuità certificazioni abilitanti e relazioni commerciali con clienti/fornitori

La risposta Agenzia delle entrate

- Operazione abusiva per i soci restanti (A e B) in quanto l'operazione è prospettata unicamente a preconstituire le condizioni per porre in essere un recesso «atipico» da Alfa senza assolvimento di imposta sui redditi di capitale
- Vantaggio fiscale indebito in quanto in aggiramento disposizioni tributarie su recesso «tipico» (per il quale le «rivalutazioni» non rilevano)
- Recesso «tipico» da Alfa consentirebbe ugualmente al socio A di assumerne il controllo

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

Indicazioni interpretative sull'abuso del diritto

TRASFORMAZIONE SNC IN SRL E CONFERIMENTO AZIENDA

Risposta a istanza interpello n. 185 dell'11.06.2019

Il caso

ingresso nuovi soci nel *business* a condizione che il veicolo sia una società di capitali e che rimanga escluso l'immobile strumentale, da attuarsi tramite:

1. Trasformazione snc «A» in srl «A»
2. Conferimento da srl «A» ad una *newco* srl «B» ramo azienda senza immobile
3. Cessione da srl «A» a nuovi soci 70% quote di srl «B»
4. Srl «A» utilizza somme incassate per cessione quote di srl «B» per investimenti in altre attività e/o per distribuzione dividendi

Il dubbio dell'interpellante (interpello «ordinario» e no su «abuso del diritto»)

Termine iniziale per ininterrotto possesso quote di «B» ai fini pex, se dalla trasformazione di «A» da snc a srl o, in continuità, dall'iscrizione nei bilanci di snc «A» dei beni aziendali conferiti

La risposta Agenzia delle entrate

La trasformazione da snc a srl non interrompe, relativamente ai requisiti «pex» il periodo di possesso.

Tuttavia « si evidenzia che le operazioni prospettate appaiono integrare una condotta abusiva ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000. In particolare, l'effettuazione della trasformazione da snc a srl appare un'operazione ultronea rispetto all'obiettivo economico perseguito di cedere il 70 per cento delle quote della newco srl e preordinata a consentire l'ottenimento di un indebito vantaggio fiscale consistente nell'applicazione dell'articolo 87 del TUIR anziché del combinato disposto di cui agli articoli 58, comma 2, e 5, comma 1, del TUIR»

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

Indicazioni interpretative sull'abuso del diritto

CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI

Risposta a istanza interpello n. 170 del 9.06.2020

Il caso

Conferimento in una holding (A) di partecipazioni in una srl (B) da parte di più soci di B (tutti persone fisiche non imprenditori) in misura tale che A divenga controllante di B – regime di «realizzo controllato» **art. 177, co. 2, TUIR**

La risposta Agenzia delle entrate

Operazione **non abusiva** in quanto *«la neutralità fiscale, seppur «indotta» dal comportamento contabile della società conferitaria, è un effetto implicitamente previsto dal legislatore che ha, in tal modo, inteso agevolare le riorganizzazioni societarie ...»*

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

Indicazioni interpretative sull'abuso del diritto nelle scissioni

Risoluzione 97/E del 25.07.2017	non abusiva scissione parziale proporzionale del ramo immobiliare per poi cedere la scindenda alla quale è rimasta l'attività produttiva
Risposta 21 del 3/10/2018	non abusiva scissione parziale proporzionale del ramo immobiliare nell'ambito di una riorganizzazione di società partecipate da un nucleo familiare per razionalizzazione attività e protezione patrimoniale immobili
Risposta 36 del 12/10/2018	non abusiva scissione parziale asimmetrica di società immobiliare con 4 soci a favore di 4 società partecipate al 100% da ciascun socio a seguito divergenze di opinioni sulla futura gestione societaria <i>"la scissione in esame appare, infatti, un'operazione fisiologica per consentire ai quattro soci di proseguire l'attività di gestione degli immobili secondo diverse prospettive imprenditoriali"</i>

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

Indicazioni interpretative sull'abuso del diritto nelle scissioni

Risposta 75 del 20/11/2018	non abusiva scissione parziale proporzionale asimmetrica del ramo immobiliare per separare l'attività immobiliare da quella industriale con locazione degli immobili alla scissa – pari dignità tra scissione e assegnazione degli immobili e quindi possibilità di scelta tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale
Risposta 89 del 28/03/2019	non abusiva scissione parziale proporzionale asimmetrica società con soci genitori e figli per separare l'attività immobiliare da quella industriale per divergenze tra figli circa gli obiettivi da perseguire e, con l'occasione, per porre le basi per un ricambio generazionale
Risposta 450 del 30/10/2019	non abusiva una complessa operazione finalizzata al “ricambio generazionale” avente ad oggetto delle partecipazioni

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

Indicazioni interpretative sull'abuso del diritto nelle scissioni

Risposta 68 del 15/11/2019	non abusiva scissione parziale asimmetrica di società immobiliare a favore di due gruppi familiari nell'ambito di una riorganizzazione volta a consentire a ciascun gruppo familiare di continuare la gestione commerciale già di propria pertinenza
Risposta 72 del 21/02/2020	non abusiva scissione parziale asimmetrica di società con beneficiaria una newco destinataria del comparto immobiliare volta a consentire a ciascuno dei due soci di proseguire separatamente il proprio percorso imprenditoriale in base alle rispettive aspirazioni

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

Indicazioni interpretative sull'abuso del diritto nelle scissioni

Sintesi delle ragioni extrafiscali, non marginali, ritenute valide dall'Agenzia delle entrate

- diversità di opinioni tra i soci
- consentire a ciascun socio (o gruppo di soci) di proseguire separatamente il proprio percorso imprenditoriale in base alle rispettive aspirazioni
- ricambio generazionale
- separazione attività immobiliare da quella industriale con locazione degli immobili alla scissa

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

La disciplina sulla interpretazione degli atti

DPR 131/1986 (Testo Unico Imposta Registro)

Art. 20 (testo vigente dal 01.01.2018 – L. 205/2017) - Interpretazione degli atti

1. *L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.*

Art. 20 (testo previgente) - Interpretazione degli atti

1. *L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.*

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

Interpretazione degli atti

Relazione illustrativa alla L. 205/2017

“detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni allo stesso, (ad esempio i comportamenti assunti dalle parti), nonché disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare”

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

Interpretazione degli atti

Corte di cassazione (ordinanza n. 23549 del 23.09.2019)

sollevata la questione di **legittimità costituzionale** dell'articolo 20 (nel testo attuale) in relazione agli articoli 53 e 3 Cost.

- **nella parte in cui dispone** che, nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, si devono prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

Interpretazione degli atti

Corte Costituzionale (sentenza n. 158 del 21.07.2020)

- dichiarate **non fondate le questioni di legittimità costituzionale** relative all'articolo 20 del T.U.R., sollevate dalla Corte di cassazione
- ritenendo quanto disposto dall'articolo non in contrasto né con il principio di capacità contributiva, né con quelli di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria
- affermato che *"il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, precisando l'oggetto dell'imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico."*

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti

Interpretazione degli atti – conferimento azienda e cessione partecipazioni

Agenzia delle entrate (Risposta n. 371 del 17.09.2020 a Istanza di interpello ex art. 11, comma 1, **lett. a)**, L. 212/2000)

- Conferimento di ramo d'azienda seguito dalla cessione della partecipazione
- *“La ratio sottostante alla suddetta modifica normativa è quella di circoscrivere l'ambito applicativo della stessa al contenuto del singolo atto sottoposto a registrazione, evitando così che elementi non espressi e/o desumibili anche da atti diversi possano essere presi in considerazione al fine di individuare il trattamento fiscale corretto.”*
- *“Si ritiene ... che la complessiva operazione descritta, comprendente la cessione di quote sociali preceduta dal conferimento del ramo d'azienda, non possa essere tassata alla stregua di una cessione d'azienda unitaria”*
- *“Occorre precisare che l'interpretazione degli atti in esame, secondo i canoni ermeneutici previsti dal novellato articolo 20 del T.U.R., non assorbe, tuttavia, l'analisi della complessiva operazione prospettata nell'ambito della disciplina dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in ordine alla quale l'Istante non ha posto alcun specifico quesito. Resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.”*

Operazioni straordinarie: Aspetti fiscali

- **Agevolazioni fiscali per le aggregazioni**

Disegno di legge di bilancio 2021

Trasformazione delle DTA in crediti d'imposta

Operazioni di aggregazione aziendale

- realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda
- deliberate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021

Disegno di legge di bilancio 2021

Trasformazione delle DTA in crediti d'imposta

Società

- operative da almeno due anni
- alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non devono
 - far parte dello stesso gruppo societario
 - essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%
 - controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto (con alcune eccezioni per controllo diretto acquisito tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021)
- non accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza

Disegno di legge di bilancio 2021

Trasformazione delle DTA in crediti d'imposta

Trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a:

1) perdite fiscali

- maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione
- non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data

2) eccedenze ACE

- maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione
- non ancora dedotte né trasformate in credito d'imposta alla medesima data

Per il conferitario le perdite fiscali e le eccedenze ACE rilevano nei limiti previsti per le fusioni dall'art. 172, co. 7, TUIR

Disegno di legge di bilancio 2021

Trasformazione delle DTA in crediti d'imposta

Trasformazione avviene

- per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni
- per tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo
- per un ammontare complessivo di DTA non superiore al 2%
 - per fusioni e scissioni, della somma delle attività dei soggetti partecipanti (senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore)
 - per conferimenti, della somma delle attività oggetto di conferimento

Disegno di legge di bilancio 2021

Trasformazione delle DTA in crediti d'imposta

Commissione

- 25% DTA trasformate
- da versare
 - 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni
 - 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo
- deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento

Disegno di legge di bilancio 2021

Trasformazione delle DTA in crediti d'imposta

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione

- non sono computabili in diminuzione le perdite relative alle DTA trasformate in credito d'imposta
- non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta gli importi ACE relativi alle DTA trasformate in credito d'imposta

Disegno di legge di bilancio 2021

Trasformazione delle DTA in crediti d'imposta

ESEMPIO 1

- A. attività incorporata = 1.000.000
- B. attività incorporante = 4.000.000
- C. somma attività = 5.000.000
- D. somma attività al netto di quelle di importo maggiore = $5.000.000 - 4.000.000 = 1.000.000$
- E. perdite fiscali = 500.000
- F. eccedenze ACE = 40.000
- G. DTA «teoriche» = $(500.000 + 40.000) \times 24\% = 129.600$
- H. limite massimo credito d'imposta = $1.000.000 \times 2\% = 20.000$
- I. credito d'imposta = minor valore tra G e H = 20.000
- J. commissione = $20.000 \times 25\% = 5.000$
- K. residuo perdite fiscali utilizzabili in compensazione redditi e eccedenze ACE disponibili
= $E + F - (I/0,24) = 456.667$

Disegno di legge di bilancio 2021

Trasformazione delle DTA in crediti d'imposta

ESEMPIO 2

- A. attività incorporata = 7.000.000
- B. attività incorporante = 8.000.000
- C. somma attività = 15.000.000
- D. somma attività al netto di quelle di importo maggiore = $15.000.000 - 8.000.000 = 7.000.000$
- E. perdite fiscali pregresse = 500.000
- F. eccedenze ACE = 40.000
- G. DTA «teoriche» = $(500.000 + 40.000) \times 24\% = 129.600$
- H. Limite massimo credito d'imposta = $7.000.000 \times 2\% = 140.000$
- I. Credito d'imposta = minor valore tra G e H = 129.600
- J. Commissione = $129.600 \times 25\% = 32.400$
- K. residuo perdite fiscali utilizzabili in compensazione redditi e eccedenze ACE disponibili
 $= E + F - (I/0,24) = 0$

Trasformazione della DTA in crediti d'imposta

Limiti riporto perdite fiscali e eccedenze ACE

Fusioni (art. 172, co. 7, TUIR)

Scissioni (art. 173, co. 10, TUIR)

Conferimenti (ddl Bilancio) le perdite fiscali e le eccedenze ACE rilevano nei limiti previsti per le fusioni dall'art. 172, co. 7, TUIR

Test di vitalità

- Riferimento a conto economico della società con perdite riportabili relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione/scissione è stata deliberata
- Ammontare dei ricavi «caratteristici» e del costo del lavoro > 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori

Limiti quantitativi

- Patrimonio netto delle società (depurato dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi)
- Se le partecipazioni della società con perdite riportabili erano possedute dalla incorporante/beneficiaria o da altra società partecipante all'operazione => fino a concorrenza delle svalutazioni fiscali delle partecipazioni

Interpello disapplicativo

- Ai sensi dell'art. 11, co. 2, L. 212/2000

Altre agevolazioni per le aggregazioni d'impresa

Riconoscimento fiscale avviamento e beni strumentali

Art. 11 del D.L. 34/2019 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi)

- fino al 31 dicembre 2022
- **riconoscimento fiscale del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali fino a 5 milioni di euro**
 - nelle fusioni e scissioni per imputazione su tali poste del disavanzo da concambio
 - nei conferimenti d'azienda per i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario

Società

- operative da almeno due anni
- alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non devono
 - far parte dello stesso gruppo societario
 - essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%
 - risultare controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto